



COMUNE DI TRANI  
n. 1626 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal 05.06.18 al 20.06.18  
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

## **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

### **Viabilità**

Proposta n. 142 del 04/06/2018

### **Ordinanza n. 82 del 05/06/2018**

Oggetto: **DISCIPLINA CIRCOLAZIONE PIAZZA TIEPOLO**

#### **II DIRIGENTE**

##### **Premesso che:**

- si rende necessario disciplinare il traffico veicolare sulla Piazza Tiepolo, atteso che allo stato attuale la stessa non risulta regolamentata e che l'attuale conformazione geometrica della stessa non consente il doppio senso di circolazione sulla stessa piazza
- che sulla strade laterali della predetta piazza sostano quotidianamente i veicoli dei residenti ed avventori della zona portuale stante la disponibilità di circa n. 40 spazi di parcheggio;
- che l'istituzione dei sensi unici di marcia sulla predetta piazza oltre a favorire un aumento dei posti di parcheggio sulla via statuti marittimi fronte area portuale, consentirebbe una maggiore fluidità del traffico veicolare riducendo la possibilità del verificarsi di intralci o sinistri stradali

##### **Atteso che**

- da parte del Comando di Polizia Locale è stato effettuato uno studio sul miglioramento della viabilità nelle aree del centro storico ed in particolare sulla Piazza Tiepolo ;

##### **Considerato che**

- è necessario istituire i sensi unici di marcia sulla Piazza Tiepolo nel seguente modo:
  1. Senso unico di marcia su via Statuti Marittimi, tratto compreso tra piazza Tiepolo e Piazza Tiepolo con direzione di marcia verso molo Sant'Antuono;
  1. Piazza Tiepolo, tratto compreso tra Via Statuti Marittimi e ingresso chiesa Madonna del Carmine direzione di marcia chiesa;
  2. Piazza Tiepolo lato compreso tra i civv. 2 e 4 senso unico di marcia direzione Via Tiepolo;

##### **Considerato altresì che,**

- si rende necessario istituire il segnale di STOP all'intersezione Piazza Tiepolo / via Tiepolo (punto 3 ut supra);
- confermare la sosta a pettine sulla piazza Tiepolo nel tratto compreso difronte ai civ. 2 e 12
- di consentire la sosta sul lato destro del nuovo senso di marcia di via Statui Marittimi di cui al punto sub 1

**Visto** l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

**Visto** il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

**Visto** il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale;

### **ORDINA**

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente riportati ai soli fini della viabilità, ed in forma sperimentale, l'istituzione della seguente segnaletica nelle seguenti vie:

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA sulla Piazza Tiepolo seguendo la sottoelencata viabilità veicolare (rotatoria in senso orario):

1. Senso unico di marcia su via Statuti Marittimi, tratto compreso tra piazza Tiepolo e Piazza Tiepolo con direzione di marcia verso molo Sant'Antuono;
1. Piazza Tiepolo, tratto compreso tra Via Statuti Marittimi e ingresso chiesa Madonna del Carmine direzione di marcia chiesa;
2. Piazza Tiepolo lato compreso tra i civv. 2 e 4 senso unico di marcia direzione Via Tiepolo;
3. Istituzione del segnale di STOP all'intersezione Piazza Tiepolo / via Tiepolo (punto 3 ut supra);
4. confermare la sosta a pettine sulla piazza Tiepolo nel tratto compreso di fronte ai civ. 2 e 12;
5. di consentire la sosta sul lato destro del nuovo senso di marcia di via Statuti Marittimi di cui al punto sub 1 e contestualmente istituire il divieto di sosta e fermata sul lato opposto a quello consentito;
6. confermare il doppio senso di circolazione su via Statuti Marittimi nel tratto compreso fra piazza Tiepolo e molo Sant'Antuono;
7. confermare il doppio senso di circolazione su piazza Tiepolo nel tratto compreso fra via Tiepolo e via Statuti Marittimi;

### **DISPONE**

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto che disciplina la circolazione veicolare limitatamente alle aree indicate.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla seguente condizione:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della ditta incaricata per la realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;

### **REDE NOTO**

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., è ammesso il ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito.

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune ai fini della conoscenza e trasparenza

A norma dell' art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Cap. Domenico MICCOLI.

**Il Responsabile del Servizio  
Cap. Domenico Miccoli**

**IL DIRIGENTE  
DEL AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740